

COMUNE DI SECINARO (AQ):

Statuto approvato dal Consiglio Comunale con delibere n. 25 del 3.6.1991 e n. 57 del 27.11.1992.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Il Comune**

1. Il Comune di Secinaro è Ente Locale autonomo che rappresenta la comunità del Suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile ed economico, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione Abruzzo e del presente Statuto.

**Art. 2
Territorio**

1. Il territorio comunale si estende per kmq 32,05 e confina con i seguenti Comuni: Gagliano Aterno, Celano, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Tione degli Abruzzi, Acciano, Molina Aterno e Castelvecchio Subequo.

**Art. 3
Gonfalone e Stemma, caratteristiche**

1. Gonfalone, fondo azzurro con bordature giallo oro.

2. Al centro dello stesso è rappresentata una torre color argento con una spiga di grano in ambo i lati, il tutto circondato da una esile bordatura color giallo oro.

3. Stemma: Torre color argento con una spiga di grano in ambo i lati.

4. La parte superiore ed inferiore dello stemma porta la scritta «Comune di Secinaro» di colore giallo oro.

5. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali su disposizione del Sindaco. Si provvederà alla formale adozione dello stesso.

**Art. 4
Adozione dello Statuto**

1. Il Consiglio comunale di Secinaro adotta il proprio Statuto.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comune ed altri Enti locali, la partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni.

3. Le materie di cui al comma precedente saranno oggetto di specifici regolamenti.

**Art. 5
Criteri di gestione**

1. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, professionalità ed economicità di gestione.

**Art. 6
Albo Pretorio**

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, deliberazioni provvedimenti, ordinanze e quanto da portare a conoscenza della popolazione, al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sull'attività del Comune.

2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti cui al 1° comma, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**TITOLO 2°
PARTECIPAZIONE
E TUTELA DEI DIRITTI**

**Art. 7
Accesso all'informazione**

1. Il presente Statuto promuove la parte-

cipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e della Regione e con le modalità previste dai Regolamenti Comunali.

2. E' istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel territorio comunale.

3. La domanda di iscrizione deve indicare le finalità perseguite e l'attività, inoltre dovrà essere allegato il relativo atto costitutivo con l'indicazione dei componenti.

4. Il Comune può erogare contributi utili ai fini collettivi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Art. 8

Pari opportunità e tutela dei diritti

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e mette al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti, riconoscendo il principio delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza al governo della comunità, garantendo ai cittadini il diritto di avanzare istanze, petizioni e proposte e richiedere l'emaneazione di un provvedimento per attivare la relativa iniziativa di interesse collettivo e comunque di interloquire democraticamente con l'Amministrazione.

3. Ogni soggetto pubblico o privati che si ritenga lesa da un provvedimento del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso chiedendo la modifica, la revoca o l'annullamento dell'atto.

Art. 9

Forum e partecipazione popolare nei procedimenti Amministrativi

1. Il Comune promuove, come mezzo di partecipazione, «Forum dei cittadini», cioè

riunioni pubbliche finalizzate a migliorare l'informazione e la comunicazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi collettivi.

2. Il Regolamento stabilirà la pratica attuazione del Forum.

3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interesse generale.

4. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

5. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

6. Il regolamento stabilisce le modalità e i criteri di intervento e partecipazione ai sensi di legge.

7. Chiunque sia portatore di interessi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti partecipa ai procedimenti amministrativi in conformità delle norme legislative in materia.

8. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

9. Le forme di partecipazione per i diversi tipi di procedimento sono disciplinate da regolamento.

Art. 10

Referendum Consultivo

1. La consultazione popolare, per i motivi di carattere pubblico e di grandi scelte può avvenire attraverso il referendum consultivo.

2. L'iniziativa del referendum può essere presa:

a) da 1/3 del corpo elettorale considerato alla data del 31.12 dell'anno precedente;

b) da 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Il regolamento stabilirà procedure, modi e tempi del referendum.

TITOLO 3° ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 11 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco.

Art. 12 Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dall'art. 32, 34, 57 e quanto altro previsto dalla legge 142/90, inoltre sono di sua competenza l'approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti.

3. Le nomine e le designazioni, nei vari organismi e commissioni, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta, con votazione palese.

4. Il regolamento dovrà prevedere la pubblicazione dell'O.D.G. relativamente agli affari da trattare.

Art. 13 Funzionamento del Consiglio

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio, domicilio che il Consigliere è tenuto ad eleggere nel territorio del Comune.

2. Quando 1/5 dei Consiglieri lo richieda, il Sindaco deve convocare il Consiglio entro 20

giorni, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste sempre che siano di competenza di quest'ultimo organo.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

4. Alle sedute del Consiglio Comunale può partecipare, senza diritto al voto, il componente esterno della Giunta comunale.

5. La consegna della convocazione, con allegato l'elenco degli affari da trattare, deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

6. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima, di quello stabilito per la prima adunanza.

7. Nei casi d'urgenza, con le stesse modalità, è sufficiente che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

8. Tra la prima e seconda convocazione devono trascorrere 24 ore.

9. Per la validità della seduta è necessario che intervenga la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune otto, però, per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno è sufficiente che intervengano almeno quattro Consiglieri.

10. Per i Consiglieri non presenti alla 1ª seduta è necessario dar loro nuova convocazione nei modi di legge.

11. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi.

12. Potranno essere costituite commissioni consiliari, disciplinate da appositi Regolamenti.

Art. 14 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale viene eletta dal Consiglio Comunale nel proprio seno, alla

prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti.

2. L'elezione della Giunta deve avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche del Sindaco, di Assessore e tra questi l'indicazione di chi riveste la carica di Vice Sindaco a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al 2° comma del presente articolo.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1 lett. b n. 1. Legge 142/90.

7. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo comma 1, componente della Giunta può essere eletto un cittadino non facente parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e/o esperienza Amministrativa.

8. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Consigliere che nella consultazione elettorale abbia riportato il maggior numero di voti, a parità di voti, il più anziano di età.

9. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori.

10. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

11. La mozione deve essere sottoscritta

da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

12. Deve contenere la proposta di nuove linee politiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta.

13. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

14. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione presso la Segreteria Comunale.

15. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

16. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco.

17. Il controllo degli atti della Giunta e del Consiglio viene effettuato secondo quanto disposto dagli art. 45, 46, 47 della legge n. 142/90.

Art. 15 Il Sindaco

1. Per la elezione e la durata in carica del Sindaco si osservano le stesse modalità previste dal precedente art. 14, per l'elezione della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio, la Giunta, commissioni e tutti gli organismi collegiali, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

3. Esso esercita le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato, della Regione, del presente Statuto e dei regolamenti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune, sovrintende inoltre al controllo dell'attività urbanistica edilizia affidato al Segretario, all'ufficio tecnico ed alla Polizia municipale in relazione

alle proprie competenze.

4. Per quanto non previsto si fa riferimento agli artt. 36 e 38 della legge n. 142/90.

Art. 16

Attribuzioni Organizzative

1. Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta.

2. Convoca e presiede la conferenza dei Capi-gruppo Consiliari, secondo le modalità previste nel regolamento.

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presiedute.

4. Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta.

5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

6. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 17

Decadenza del Sindaco

1. Il Sindaco decade per la perdita della qualità di consigliere e per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge.

Art. 18

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Hanno diritto di presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni secondo i modi stabiliti dal regolamento.

3. I Consiglieri comunali possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco.

4. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione è obbligatoria per legge.

Art. 19

Designazioni

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono designati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo Consiliari.

2. Tra i designati deve essere presente la Minoranza.

3. La votazione si fa nei modi di legge senza interferenza, dei vari gruppi, nella votazione dei Consiglieri proposti dai rispettivi gruppi.

Art. 20

Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio.

2. Esso dispone la convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, per la elezione del Sindaco e della Giunta.

3. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

4. Il Consigliere Anziano presiede la adunanza di cui al comma n. 2 del presente articolo.

Art. 21

Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti,

delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 22

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzata al Sindaco e presentata alla Segreteria Comunale.

TITOLO IV

Art. 23

1. Le materie relative ai contratti, appalti, concorsi e contabilità formeranno oggetto di appositi regolamenti.

2. Nelle more della regolamentazione si applicherà quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 24

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- d) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
- e) predispone proposte di programmi e loro articolazioni in progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;

f) formula schemi di bilancio di previsione per capitoli;

g) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega sempre che essi siano delegabili secondo la legge ed i regolamenti vigenti;

h) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;

i) cura tutte le fasi delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;

l) cura, in conformità alle direttive del Sindaco, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi;

m) adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;

n) formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire sulle deliberazioni ai sensi di legge;

o) riceve le designazioni dei Capigruppo Consiliari e le richieste di trasmissioni al CO.RE.CO delle deliberazioni di Giunta;

p) Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni;

q) rilascia, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, documenti, notizie e permessi di accesso alle strutture ai cittadini e Consiglieri Comunali, nell'ambito del principio del diritto all'accesso di informazione e trasparenza;

r) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;

s) provvede all'attestazione su dichiarazione del Messo com.le delle avvenute pubblicazioni all'Albo pretorio e delle esecutività di provvedimenti ed atti;

t) riceve l'atto di dimissione del Sindaco;

u) risulta responsabile unitamente al funzionario preposto, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni;

2. per quanto non previsto si fa riferimento agli artt. 52 e 53 della L. 142/90.

Art. 25

Organizzazione degli Uffici

1. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali

derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si articola in uffici:

- a) Ufficio Segreteria;
- b) Ufficio Ragioneria;
- c) Ufficio anagrafe e stato civile;
- d) Ufficio di polizia Municipale;
- e) Ufficio tecnico.

2. Per l'ufficio di Segreteria l'Ente può ricorrere all'istituto della convenzione con altro Ente locale.

Art. 26

Disciplina dello status del personale

1. Sarà disciplinata con apposito regolamento tutta la problematica inerente il personale, secondo quanto disposto dall'art. 52 della legge 142/90.

Art. 27

Convenzioni

1. Il Comune, ove lo ritiene utile, per motivi finanziari e di economicità, può stipulare apposite convenzioni con la provincia o altri Enti locali, per lo svolgimento di alcuni servizi anche di carattere amministrativo.

TITOLO V SERVIZI

Art. 28

I Servizi Pubblici

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni e servizi per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, sono riservati in via esclusiva all'Amministrazione. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

2. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimen-

sioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un rapporto esterno;

- b) in convenzione con terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, o per mancanza della figura professionale nella pianta organica dell'Ente;
- c) attraverso l'istituzione di una apposita azienda, unitamente agli Enti locali ricadenti nel bacino, per i servizi che comportano una maggiore organizzazione ed una struttura complessa, onde ottimizzare lo stesso o gli stessi servizi, ad un costo minore, con l'apporto delle strutture, mezzi e personale di ogni Ente partecipante.

3. Per il punto c) viene prevista la consulta degli Amm.ri degli Enti partecipanti, che si farà carico della gestione, onde evitare il costo degli organismi di gestione aziendale.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento comunale.

Art. 29

Gestione economica

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita:

- a) Imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e Regionali;
- c) Tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo

sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata alla erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe, ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza, deliberati dalla Giunta.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 30 Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31.10. di ciascun anno, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nella relazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Bilancio è correlato dalla relazione previsionale e programmatica.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

Art. 31 Risultati di Gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, sono rilevati mediante contabilità economica.

2. Il conto consuntivo con i relativi allegati deve essere deliberato dal C.C. entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo diversa di-

sposizione di legge.

Art. 32 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economica-finanziaria si effettua secondo quanto stabilito dall'art. 57 della legge 142/90.

Art. 33 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che effettua:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati da apposita convenzione.

Art. 34 Beni Demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile.

2. Tali beni seguono in regime giuridico attribuito loro dalla legge.

3. Alle classificazioni è competente il Consiglio Comunale.

Art. 35 Beni Patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio Comunale indisponibile i beni la cui destinazione econo-

mica riveste carattere di utilità immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio Comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 36 Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzo dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

TITOLO VI

Art. 37 Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali, in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi

positivi o negativi da adempiere.

Art. 38 Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo, nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

3. Di regola l'ordinanza deve avere forma scritta ed essere notificata, a mezzo di Messo Comunale, all'interessato o agli interessati.

Art. 39 Attività regolamentare

1. Il C.C. adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto con le stesse modalità previste per l'approvazione dello statuto (art. 4 L. 142/90).

2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 gg. presso l'ufficio di segreteria dell'Ente con avviso pubblico sull'Albo Pretorio.

3. Una volta approvati dal C.C. e ottenuto il visto di legittimità, diventeranno obbligatori nel 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

1. Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.

2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette almeno 30 gg. prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3. Le modalità, per l'approvazione delle modifiche sono le stesse per l'approvazione dello statuto.

4. Il C.C. fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune affidandone alla Giunta Comunale l'esecuzione.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi

di legge, entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Sindaco invia lo statuto al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 42

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi statali e regionali vigenti.